

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

S.P.G.S. S.R.L.

**PARTE SPECIALE 'B'
REATI SOCIETARI**

Versione 0 – Revisione 00

Adottato dall'Amministratore Unico in data _____

Approvato dall'Assemblea dei soci con deliberazione del _____

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

INDICE

1. I "reati societari" di cui all'art. 25 *ter*, d.lgs n. 231/2001
2. I destinatari della Parte Speciale
3. Obiettivo e funzione della Parte Speciale
4. Le potenziali Aree a rischio
5. Principi generali e regole di comportamento
6. I protocolli a presidio dei Processi Sensibili
7. Le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

1. I "REATI SOCIETARI" DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di "reati societari", richiamate dall'art. 25 *ter* del d.lgs n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice civile, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento.

* * *

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Al fine della configurabilità della fattispecie criminosa in esame, non è richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci (a differenza della più rilevante fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.). Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società), e quelle con

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento). La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo. E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l'inganno un ingiusto profitto all'agente o ad altri. Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento. Ai soggetti penalmente responsabili, nei casi di esclusione della punibilità (ossia nei casi in cui non sia stato ritenuto superato il limite dell'alterazione sensibile e delle soglie quantitative), viene comunque irrogata una sanzione amministrativa ed interdittiva (le regole applicabili sono quelle previste dalla l. n. 689/1981).

* * *

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La differenza tra questa seconda fattispecie e la precedente risiede nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, i soci o per i creditori.

Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o al pubblico cui è diretta. La conseguenza più evidente è che, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa, occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico. Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente. Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso di società quotata si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni (da due a sei anni nel caso di "grave nocumento ai risparmiatori", ossia di un danno che abbia superato le soglie quantitative prestabilite in funzione del numero di risparmiatori coinvolti o della perdita di valore dei titoli). Nel secondo caso si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

* * *

Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto

Articolo abrogato dall'art. 34, l. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi sostituito dall'art. 173 bis TUF. L'originaria formulazione così recitava: «*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*».

* * *

Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34 d.lgs del 27 gennaio 2010, n. 39. L'originaria formulazione così recitava «*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni*

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

* * *

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il primo comma dell'articolo è stato modificato dall'art. 37 del d.lgs. n. 39/2010; il testo precedente così recitava: «*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro*». La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi impedisce o, comunque, ostacola in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci o agli altri organi sociali; nella seconda fattispecie, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.

* * *

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Quella prevista dalla norma in esame è una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

* * *

ART. 2627 C.C. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

La norma prevede la clausola *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato"*. L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.). L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori. E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

* * *

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

* * *

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del pregiudizio patito dai creditori prima del procedimento è causa di estinzione del reato.

* * *

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società quotata ove lo stesso opera; tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° comma c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale per la valutazione della convenienza dell'operazione per la società. L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando dalla mancata comunicazione derivino danni alla società o a terzi.

* * *

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa e procedibile d'ufficio, è posta a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere in modo fittizio dagli amministratori o dai soci conferenti che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.

* * *

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. La fattispecie criminosa si realizza qualora i liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela di parte offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

* * *

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La Cassazione ha chiarito che il reato di illecita influenza sull'assemblea – che punisce la condotta di chi, "con atti simulati o fraudolenti", determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto – è un "reato di evento", che si perfeziona con l'effettiva determinazione di una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulati o fraudolenti, tali, cioè, da palesare una realtà difforme da quella effettiva ovvero idonei a trarre in inganno e a provocare la deviazione della volontà assembleare verso deliberazioni convergenti da quelle che sarebbero state adottate in assenza della simulazione o della frode (cfr. Cass. pen. n. 17854/2009). Al contempo, la S.C., con la medesima pronuncia, ha altresì chiarito che la nozione di "atti simulati" contenuta nell'art. 2636 c.c. non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli art. 1414 ss. c.c., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

* * *

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato. Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione. La giurisprudenza di merito ha chiarito che in tutti i testi legislativi che si sono succeduti, la norma incriminatrice dell'aggiotaggio è sempre stata costruita come norma a più fattispecie, rappresentate dall'avere diffuso notizie false ("information based manipulation") ovvero dall'avere posto in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ("tradelaction based manipulation"). L'aggiotaggio manipolativo tutela l'interesse alla correttezza e alla trasparenza del mercato, affinché le quotazioni dei titoli si formino in modo conforme alle regole della domanda e dell'offerta, la cui dialettica fisiologica esige la genuinità delle informazioni, la trasparenza delle condizioni economiche della società e delle manifestazioni di volontà negoziale. L'interesse tutelato è di grande rilevanza economica e pubblica e presenta i caratteri dell'astrattezza e della diffusività, ed è pertanto tale da giustificare la tutela anticipata offerta dalla fattispecie di pericolo purché concreto (cfr. Trib. Milano, 7 gennaio 2008).

* * *

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa. Secondo la S.C., l'espressione «fatti materiali» esclude soltanto la punibilità delle opinioni, delle previsioni o delle congetture costituenti apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo; a ciò consegue che la proposizione «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione», contenuta nell'art. 2638 c.c., corrisponde in tutto all'espressione «fatti non corrispondenti al vero» contenuta nell'abrogato art. 134 d.lgs. n. 385/1993 (Cass. pen. n. 44704/2005).

* * *

Art. 2639 c.c. – Estensione di qualifiche soggettive.

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il primo comma della disposizione in esame tipicizza la figura dell'"amministratore di fatto". L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di "continuità" e di "significatività" rispetto ai poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni; al contempo, come precisato dalla S.C., la nozione di amministratore di fatto "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile, anche se non esclusiva, attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cass. pen., 43388/2007). Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente parte speciale sono:

- l'Amministratore.
- i Responsabili di Funzione.
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- l'OdV.
- i Collaboratori Esterni (Consulenti, Fornitori e Partners aziendali).

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti e, precisamente:

- nella "Parte Generale" del Modello;
- nel Codice Etico;
- nel Manuale della Qualità ISO 9001:2008 e relativi allegati;
- nelle procedure e nelle istruzioni operative aziendali;
- nel CCNL di riferimento

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

3. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle seguenti aree di attività aziendale ("Aree di Rischio"): i) Comunicazioni sociali e controlli; ii) Amministrazione e finanza.

Funzione della presente Parte Speciale è fornire ai Destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nei "Processi Sensibili", così come individuati nel successivo paragrafo:

- i principi generali e le regole di comportamento, nonché i protocolli a presidio dei processi sensibili a cui i destinatari della presente Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società e/o il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

4. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI

A seguito dell'attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio (ovverosia: "Comunicazioni sociali e controlli" ed "Amministrazione e finanza") in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate sono le seguenti:

1. gestione dei flussi finanziari e rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali, rilevanti anche ai fini fiscali;
2. predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Al contempo, si ritiene opportuno precisare che con particolare riferimento a tali attività, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute anche se, in seguito all'effettuazione delle indagini svolte in sede di *risk analysis* non sono emersi, con riferimento alle stesse, profili di rischio degni di rilievo. La decisione è motivata dal fatto che sebbene tali attività presentino, attualmente, un rischio reato tendente a zero, non di meno sono state ritenute di specifica considerazione nell'ambito del sistema di organizzazione, gestione e controllo della società tenuto conto della frequenza e del rilievo delle stesse in ambito aziendale.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

5. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed alle conseguenziali regole di comportamento e di controllo.

1. Agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché nel rispetto dei principi e delle procedure all'uopo previste dalla Società.
2. Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari.
3. Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
4. Fare in modo che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.
5. Garantire che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
6. Accertarsi che i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
7. Nell'attività di gestione ed inserimento delle registrazioni contabili nonché di contabilizzazione, oltre che alla vigente normativa in materia, tanto nazionale quanto comunitaria, devono essere osservate le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, nonché rispettate scrupolosamente le disposizioni poste dalla normativa di settore ed i principi contabili nazionali, in modo che ogni operazione sia correttamente registrata, archiviata, tracciabile e verificabile.
8. Fornire informazioni corrette e veritiere sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In particolare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle relative relazioni, delle situazioni contabili periodiche e delle altre dichiarazioni e comunicazioni sociali in generale, tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, sì da fornire ai soci, ai terzi ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tal fine è fatto divieto di:

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

- predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rappresentare o trasmettere dati alterati o, comunque, non corrispondenti alla realtà, per la elaborazione e la rappresentazione in bilancio e nelle altre comunicazioni sociali;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non rispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economico finanziaria della Società.

9. Assicurare il regolare e corretto funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

A tal fine è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano, o che comunque ostacolino, anche mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale;
- porre in essere atti o comportamenti finalizzati ad influenzare e/o alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

10. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo previste, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

11. Astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero esibire documenti o dati falsi, ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche,

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

contributi o finanziamenti agevolati, o tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

12. Astenersi dal porre in essere attività dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità.

13. Tenere una condotta che non induca in errore la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i *Partners* aziendali e, comunque, i Terzi in generale, nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e/o dei servizi offerti e/o forniti.

14. Astenersi dall'utilizzare fondi e/o finanziamenti, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

15. Astenersi dall'utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dalle procedure aziendali, ovvero dalla prassi aziendale e/o di mercato.

16. Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

17. Interpellare senza indugio i responsabili di funzione e, comunque, richiedere parere all'OdV, in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali e delle regole di condotta di cui innanzi nel corso dello svolgimento delle attività aziendali.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

6. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

La SPGS s.r.l. ha da tempo definito un sistema integrato di gestione aziendale, regolarmente certificato. La Società, infatti, recepisce e implementa all'interno dell'azienda un Sistema di Qualità rispondente allo standard ISO 9001:2008.

Il sistema integrato di gestione, così come innanzi delineato, deve essere costantemente mantenuto ed implementato in conformità alle norme tecniche di riferimento dell'ottenuta certificazione (ISO 9001:2008).

Ciò precisato, si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la SPGS s.r.l. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il "Manuale", le "Procedure documentate", le "Istruzioni operative" nonché tutti gli ulteriori documenti costituenti il ridetto sistema di gestione aziendale.

Gestione dei flussi finanziari e rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali.

- La gestione dei flussi finanziari deve essere regolamentata in modo da garantire: i) la segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo; ii) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei flussi finanziari, con particolare attenzione all'apertura, all'utilizzo, al controllo ed alla chiusura dei conti correnti; iii) la pianificazione, da parte delle funzioni aziendali, del proprio fabbisogno finanziario a medio e lungo termine e la comunicazione dello stesso alla funzione amministrativa; iv) le tipologie di transazioni e movimentazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; v) i controlli specifici e preventivi da applicarsi nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile derogare alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) le modalità di archiviazione della documentazione; vii) le regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- Deve essere aggiornato periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie e creditorie nonché effettuato un controllo periodico, da parte di soggetto diverso da colui che è autorizzato a movimentare i conti correnti.
- Deve essere costantemente accertato e verificato costantemente: i) l'efficienza e la regolarità delle operazioni di cassa, tanto con riferimento agli adempimenti formali quanto a quelli di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente i pagamenti e gli incassi; ii) la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi sociali di tutti i valori ricevuti.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

- Deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine:
 - i) tutte le operazioni devono essere registrate nel sistema aziendale e sui file prodotti ed archiviati dalla funzione Amministrazione e Finanza;
 - ii) le comunicazioni, le lettere protocollate di trasferimento fondi, gli scambi informativi in materia finanziaria, le fatture, sia attive che passive, la documentazione relativa alla gestione incassi, gli estratti conto, i mandati di pagamento e le ricevute dei bonifici effettuati devono essere debitamente archiviati e conservati presso la funzione Amministrazione e Finanza;
 - iii) tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della l. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 - iv) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
 - v) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
 - vi) laddove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici di cui al precedente punto iii) sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo punto, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - vii) gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

- Deve essere garantita la segregazione dei compiti (esecuzione/ autorizzazione/controllo) attraverso una effettiva separazione di funzioni e responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nel processo in questione e prevedendo, altresì, specifici sistemi di controllo (ad es. compilazione di schede informative, indizione di apposite riunioni con verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.
- Con riferimento ai finanziamenti, la funzione preposta deve: i) analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più opportune fonti di finanziamento, nonché dare evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito; ii) gestire i finanziamenti ottenuti controllando le condizioni applicate ed i vincoli assunti, le eventuali garanzie rilasciate, il corretto impiego delle fonti, nonché riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento.
- Deve essere garantita la segregazione dei compiti (esecuzione/ autorizzazione/controllo) attraverso una effettiva separazione di funzioni e responsabilità tra i tutti i soggetti coinvolti nel processo in questione e prevedendo, altresì, specifici sistemi di controllo (ad es. compilazione di schede informative, indizione di apposite riunioni con verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

Per quanto concerne, poi, la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali:

- ogni operazione o transazione contabile deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge, dalle procedure aziendali e sulla base dei principi contabili applicabili;
- ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e giustificata da idonea documentazione contabile e fiscale.
- affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione; ii) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa; iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione; iv) la verifica del processo di decisione, di

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo;

- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni ed alle procedure aziendali;
- non potrà essere effettuato alcun tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- devono essere definiti: i) i compiti ed i ruoli in merito alla conservazione dei libri contabili, fiscali, sociali e dei registri; ii) l'utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione all'accesso della documentazione contabile, fiscale e societaria e dei registri; iii) le modalità strutturate di autorizzazione e registrazione degli accessi alla documentazione contabile, fiscale e societaria ed ai registri;
- ciascun destinatario, nella misura in cui sia a ciò deputato, che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore il quale, a sua volta, ne informa senza indugio l'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il destinatario si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

- Devono essere portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle relative poste e le modalità operative per la loro contabilizzazione.
- In fase di chiusura di bilancio, il responsabile amministrativo deve inviare una comunicazione a tutti i responsabili di funzione contenente le istruzioni in merito alle modalità di raccolta e di invio dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio.
- I dati e le informazioni forniti dai responsabili di funzione devono necessariamente essere accompagnati da una dichiarazione che ne attesti la veridicità.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

- I sistemi informatici utilizzati per la trasmissione di dati e informazioni devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono, modificano e/o eliminano i dati nel sistema.
- Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico.
- Tutte le comunicazioni di informazioni contabili ed extracontabili inviate da e verso il responsabile amministrativo debbono avvenire in forma scritta (lettera o e-mail).
- La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento del fascicolo di bilancio, deve essere adeguatamente disciplinata da regole che indichino ruoli e responsabilità.
- Deve essere garantita la segregazione dei compiti (esecuzione/autorizzazione/controllo) attraverso una effettiva separazione di funzioni e responsabilità tra i tutti i soggetti coinvolti nel processo in questione.
- Devono essere effettuate una o più riunioni, con stesura dei relativi verbali, tra l'organo gestorio e l'OdV, che abbiano ad oggetto la discussione del progetto di bilancio e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività.
- Deve essere garantita l'attività di formazione di base, rivolte alle funzioni coinvolte nell'attività di formazione/redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni ed alle problematiche giuridiche e contabili inerenti al bilancio.
- Ogni modifica ai dati contabili deve essere effettuata solo da chi li ha generati.
- Ciascun Destinatario, nella misura in cui sia a ciò deputato, che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore il quale, a sua volta, ne informa senza indugio l'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il Destinatario si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "B"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 22

7. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente specificate nella "Parte Generale" del Modello, lo stesso è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale ed, in particolare, delle procedure all'uopo previste.

A tal fine, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OdV ogni anomalia o deroga ai processi aziendali, seppur motivata da ragioni di emergenza o necessità, il responsabile amministrativo è tenuto ad una specifica reportistica all'OdV, da inviare con cadenza trimestrale, sugli aspetti significanti afferenti le diverse attività di propria competenza.